

Codice A1012A

D.D. 9 giugno 2020, n. 231

"FONDAZIONE FEDERICO GHIGO" con sede in Bra (CN). Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata.



ATTO N. DD-A10 231

DEL 09/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: "FONDAZIONE FEDERICO GHIGO" con sede in Bra (CN). Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata.

Premesso che:

Il Presidente della "FONDAZIONE FEDERICO GHIGO" con sede in via Don Orione n. 85 – Bra (CN), ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.01;

la Fondazione non ha fini di lucro, opera prevalentemente sul territorio della Regione Piemonte e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale tenendo presenti le finalità a cui si sono ispirati i fondatori e cioè l'incremento della munificenza privata, la tutela delle categorie sociali più deboli e lo sviluppo sociale del proprio territorio di origine identificato nella Regione Piemonte, il tutto come meglio specificato nell'art. 3 dello Statuto allegato al presente provvedimento.

i fondatori, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001, modificata con D.G.R. n. 18 – 5603 dell'11.09.2017, a costituzione del patrimonio iniziale indisponibile della Fondazione hanno conferito la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), ed altresì hanno destinato a fondo di gestione la somma di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);

la Fondazione in oggetto si è costituita in data 20/05/2016 Rep. n. 1057 a rogito Dott. Marcello DROCCO, Notaio in Cherasco, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, registrato a Alba il 13/06/2016 al n. 2773 serie 1T; successivamente al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica privata lo Statuto è stato modificato come si rileva dal verbale del 22/10/2019 Rep. n. 2569 a rogito Dott. Dott. Marcello DROCCO, Notaio in Cherasco, registrato a Cuneo il 15/11/2019 al n. 10655 serie 1T;

preso atto che la Direzione Sanità e Welfare, contattata ai fini del riconoscimento della personalità giuridica privata della Fondazione – non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui alla L. R. n. 14/2014 e pertanto si ritiene il parere in merito all'iscrizione nel Registro Regionale come espresso favorevolmente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2,

Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale provvisorio delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001, della "FONDAZIONE FEDERICO GHIGO" con sede in via Don Orione n. 85 – Bra (CN).

Lo Statuto in questione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante. Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

(A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

Allegato "A" ai numeri 2569/2116

STATUTO

Articolo 1 - Origine - denominazione - sede

Viene costituita la "FONDAZIONE FEDERICO GHIGO"

La "FONDAZIONE FEDERICO GHIGO", di seguito chiamata anche Fondazione, è una persona giuridica privata senza fine di lucro, dichiaratamente apartitica e laica, costituita ai sensi degli artt. 14 e ss. c.c. e del D.P.R. 361/2000 dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione ha sede legale in Bra, via Don Orione n.85, e svilupperà la sua attività nell'ambito della Regione del Piemonte.

L'organo amministrativo potrà istituire, sopprimere, revocare, trasferire sedi operative, uffici, depositi e simili sull'intero territorio della Regione Piemonte.

Articolo 2 - Durata della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

Articolo 3 - Scopo

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale tenendo presenti le finalità a cui si sono ispirati i fondatori e cioè l'incremento della munificenza privata, la tutela delle categorie sociali più deboli e lo sviluppo sociale del proprio territorio di origine identificato nella regione del Piemonte.

Essa persegue i propri scopi liberamente, in base a scelte del Consiglio di Amministrazione con gli strumenti consentiti dalla sua natura giuridica, attraverso la definizione di programmi e progetti di intervento, anche pluriennali, da realizzare sia direttamente sia con la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, interessati.

Articolo 4 - Attività

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione, sempre nell'ambito della Regione Piemonte, potrà:

- a) erogare premi, borse di studio, contributi;
- b) organizzare e promuovere, sponsorizzare o concorrere all'organizzazione, alla promozione e alla sponsorizzazione di manifestazioni, competizioni sportive, convegni, incontri, seminari, mostre, corsi anche di formazione, anche partecipando ad eventuali bandi pubblici per la raccolta di fondi o contributi;
- c) partecipare o cooperare con altre associazioni, fondazioni, istituzioni operanti nei settori connessi ai settori di interesse della Fondazione.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e purché non incompatibili con la sua natura di fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse

11

direttamente connesse.

Articolo 5 - Fondatori

I fondatori risultano dall'atto costitutivo, con l'indicazione delle rispettive contribuzioni al fondo di dotazione originario.

Articolo 6 - Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione patrimoniale viene conferito dai fondatori secondo la ripartizione indicata nell'atto costitutivo.

Articolo 7 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro effettuati dai fondatori e da questi specificatamente destinati al fondo di dotazione indisponibile;
2. dai beni mobili, immobili, elargizioni, oblazioni ed erogazioni che possono pervenire alla Fondazione da enti o da privati, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
3. dalle elargizioni fatte ed i contributi erogati da Enti privati o Pubblici, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
4. dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge;
5. dalle somme prelevate dai redditi che il Consiglio, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutarî ed il raggiungimento degli scopi prioritari e sussidiari della stessa dovrà essere compatibile con le disponibilità finanziarie dalla stessa possedute.

La Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osserva criteri prudenziali di rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Articolo 8 - Fondo istituzionale a copertura dell'attività annuale

1. La Fondazione per l'adempimento dei suoi compiti, dispone delle seguenti entrate:

- a. redditi derivanti dal patrimonio;
- b. contributi annui in denaro da parte degli Enti Pubblici e di privati;
- c. ogni altro contributo, erogazione ed elargizione che pervenga alla Fondazione.

2. La Fondazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. Il regolamento interno di cui al successivo art. 12 potrà stabilire norme per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

Articolo 9 - Requisiti del bilancio

consiglieri ed al revisore dei conti, se esistente, almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telefax o posta elettronica, con preavviso di quarantotto ore.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

5. Per ogni riunione del Consiglio il Presidente, o suo delegato (anche estraneo), redigerà sommario verbale della seduta e lo stesso verrà sottoscritto dai presenti; in caso di assenza del Presidente la designazione spetterà al Vice Presidente.

6. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni e di volta in volta verrà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che verrà scelto dal Presidente.

— **Articolo 12 - Compiti del Consiglio di Amministrazione** —

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri utili e necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione, nessuno escluso né eccettuato. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine a:

- a. approvazione, previa redazione, dei bilanci consuntivo e preventivo annuali;
- b. approvazione del regolamento interno della Fondazione;
- c. predisposizione dei programmi di attività annuali e pluriennali;
- d. modifiche dello Statuto con il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- e. scioglimento della Fondazione e devoluzione del residuo patrimonio con il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- f. assunzioni/collaborazioni esterne e determinazione delle condizioni economiche e normative da applicare ad eventuali dipendenti, consulenti o collaboratori previsti nel bilancio preventivo;
- g. nomina, del Revisore dei Conti e/o del Collegio dei Revisori dei Conti;
- h. esercizio di tutti gli atti ed adozione di tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento della fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente o al Vice Presidente parte dei suoi poteri da esercitarsi con firma singola, ad esclusione delle seguenti materie che restano di esclusiva competenza del Consiglio e salvi i

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

La fondazione ha l'obbligo di redigere un bilancio o un rendiconto annuale.

Articolo 10 - Organi sociali

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente e il Vice Presidente;
- c. il Direttore tecnico, se nominato;
- d. il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominati.

Tutte le cariche sono gratuite; è ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 11 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri.

All'atto della costituzione della Fondazione i fondatori nominano i membri del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati a vita, e cesseranno il loro mandato in caso di dimissioni, revoca, in caso di sopravvenuta incapacità legale e in caso di morte.

In caso di cessazione del loro mandato per i motivi di cui sopra i membri uscenti del Consiglio di Amministrazione saranno sostituiti da altri componenti designati dai Consiglieri restanti con votazione unanime.

Anche i Consiglieri così designati saranno nominati a vita, e cesseranno il loro mandato in caso di dimissioni, revoca, in caso di sopravvenuta incapacità legale e in caso di morte.

I componenti del Consiglio non percepiranno alcun compenso per l'attività svolta, salvo i rimborsi di eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

In sede di costituzione i fondatori nominano il Presidente e il Vice Presidente i quali rimarranno in carica a vita.

Successivamente, qualora le cariche di Presidente o Vice Presidente risultassero vacanti per dimissioni, revoca, incapacità legale o morte, il Consiglio provvederà all'attribuzione di tali cariche tra i Componenti il Consiglio stesso e dureranno in carica fino a revoca o dimissioni.

Le eventuali revoche sopra disciplinate sono deliberate col voto favorevole della maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente che lo convoca quando lo ritiene utile o quando lo richieda almeno uno dei consiglieri di amministrazione e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al programma di attività ed ai bilanci consuntivo e preventivo. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai

poteri del Presidente: _____

1. approvare il bilancio preventivo; _____
2. approvare il bilancio consuntivo; _____
3. procedere a modifiche statutarie; _____
4. approvare il Regolamento interno e le sue eventuali modifiche; _____
5. ripartire ed assegnare le rendite periodiche ed annuali; -
6. determinare le modalità di investimento del patrimonio da reddito della Fondazione. _____

Articolo 13 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente detiene la rappresentanza legale della Fondazione e la firma sociale sia di fronte a terzi che in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente. _____

Il Presidente inoltre: _____

- a. presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione; -
- b. dà esecuzione, coadiuvato dal Direttore, se esistente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; _____
- c. sovrintende all'attività generale nelle linee definite dallo Statuto e dall'atto costitutivo; _____
- d. provvede agli atti di ordinaria amministrazione nonché assume qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva; -
- e. adotta gli atti espressamente delegatigli dal Consiglio di Amministrazione. _____

Articolo 14 - Direttore

1. Su proposta del Presidente l'organo amministrativo può nominare il Direttore tecnico con il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. _____
2. Il Direttore, coadiuvato da eventuale personale dipendente o consulente, costituisce l'organo tecnico attraverso cui la Fondazione dà attuazione ai programmi di attività annuali e pluriennali. -
3. Il regolamento di cui all'art.12 disciplinerà più dettagliatamente le mansioni tecniche di competenza del Direttore, sulla base delle responsabilità a lui devolute dall'organo amministrativo. _____

Articolo 15 - Revisore dei conti

1. L'organo di revisione dei conti potrà essere monocratico o collegiale quest'ultimo composto da tre membri effettivi e da un supplente; viene eletto dal Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo relativo a cinque esercizi finanziari ed è rieleggibile. _____
2. Il Revisore dei conti, o i membri del Collegio, hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. _____
3. Il Revisore dei conti, o il Collegio, provvedono al riscontro della gestione finanziaria, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esprimono il proprio

parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

— **Articolo 16 - Destinazione del patrimonio in caso di liquidazione** —

In caso di estinzione della Fondazione, verificatosi per qualunque causa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio verrà devoluto ad altra fondazione o ente avente le stesse finalità della Fondazione stessa.

E' comunque fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

— **Articolo 17 - Clausola generale di chiusura** —

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di legge applicabili in materia.

Firmato in originale: _____

Ghigo Renato _____

Lovizolo Maria _____

Bolognesi Sabrina _____

Roberto Calvo _____

Balli Antonino _____

Costa Massimo _____

Sibona Margherita teste _____

Barbara Quaglietta teste _____

Marcello Drocco notaio (impronta del sigillo) _____

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge.

Impiega fogli n. QUATTRO

Uso PREFETTURA

Cherasco, li 15 novembre 2019



